

INDICE

Premessa

Titolo I – Le norme generali

Art. 1 – Oggetto	pag. 4
Art. 2 – Il Servizio Sociale	pag. 5
Art. 3 – Le modalità di realizzazione	pag. 5
Art. 4 – Gli interventi e i servizi	pag. 6
Art. 5 – I destinatari	pag. 6
Art. 6 – I criteri di accesso e di priorità	pag. 6
Art. 7 – La determinazione dello stato di bisogno	pag. 7
Art. 8 – Il progetto assistenziale individualizzato	pag. 7
Art. 9 – La valutazione della situazione economica	pag. 7

Titolo II – Gli interventi di sostegno economico

Art. 10 – Le tipologie di intervento di sostegno economico	pag. 9
Art. 11 – L’assistenza economica di sussistenza	pag. 9
11.1 – I contributi per il superamento dello stato di indigenza	
11.2 – I buoni alimentari	
11.3 – I contributi per le spese di locazione	
Art. 12 – L’assistenza economica straordinaria	pag. 10
Art. 13 – Le agevolazioni sulle contribuzioni dei servizi scolastici ed educativi	pag. 10

Titolo III – Gli interventi a favore di minori

Art. 14 – Gli interventi a sostegno del nucleo familiare	pag. 11
Art. 15 – Gli interventi a tutela dei minori	pag. 11
Art. 16 – L’adozione e l’affidamento familiare	pag. 11
Art. 17 – Gli interventi educativi e i servizi socioassistenziali per i minori	pag. 12

Titolo IV - I servizi a sostegno della domiciliarita’

Art. 18 – L’assistenza domiciliare	pag. 13
Art. 19 – L’assistenza domiciliare diretta	pag. 13
Art. 20 – L’assistenza domiciliare indiretta	pag. 14
Art. 21 – La fornitura di pasti	pag. 15
Art. 22 – I trasporti sociali	pag. 15
Art. 23 – Il telesoccorso e/o teleassistenza	pag. 16
Art. 24 – Le attività estive e di aggregazione a favore delle persone anziane	pag. 16
Art. 25 – Gli inserimenti socioterapeutici in ambito lavorativo	pag. 16

Titolo V – La frequenza, l’ospitalità e l’affidamento in strutture semi-residenziali o residenziali

Art. 26 – L’ospitalità in strutture per persone anziane, con disabilità o adulte in difficoltà	pag. 17
Art. 27 – Le procedure di inserimento nelle strutture	pag. 19
Art. 28 - L’intervento economico integrativo comunale e la compartecipazione alla spesa	pag. 19
Art. 29 – Le strutture semi-residenziali e residenziali per i minori	pag. 19

Titolo VI – L’iter per l’accesso e l’erogazione degli interventi e dei servizi

Art. 30 – La domanda di accesso agli interventi e ai servizi	pag. 20
Art. 31 – La valutazione	pag. 20
Art. 32 – La decisione	pag. 21
Art. 33 – La richiesta di revisione	pag. 21
Art. 34 – La decorrenza, la durata, la sospensione e la revoca	pag. 21
Art. 35 – I controlli	pag. 22
Art. 36 – La rivalsa e il recupero dei crediti	pag. 22
Art. 37 – Il trattamento dei dati personali	pag. 23

Titolo VII – Le disposizioni finali

Art. 38 – Norme integrative	pag. 23
Art. 39 – Entrata in vigore	pag. 23

REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

- Nello spirito dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 3, 4, 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi articoli 30, 31, 34 e 38;
- nel quadro delle funzioni delegate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni;
- secondo le modalità previste dalla normativa nazionale sul nuovo ordinamento degli Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*) e successive modificazioni e integrazioni;
- in conformità alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (*“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*) e successive modificazioni e integrazioni;
- in conformità al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (*“Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”*) così come modificato e integrato con il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e dalla legge 4 novembre 2010, n. 183;
-
-
- in conformità alla legge regionale 24 aprile 2005, n. 40 (*“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”*) e successive modificazioni e integrazioni;
- in conformità alla legge regionale 24 aprile 2005, n. 41 (*“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”*) e successive modificazioni e integrazioni;
- in conformità alla legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (*“Istituzione del Fondo Regionale per la non autosufficienza”*) e all’*“Atto di indirizzo regionale per le modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni di cui all'articolo 14 della L.R.T. 66/08”* approvato con la deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2009, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
- in conformità alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 *“Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*

PREMESSA

Il Comune di _____, nell'ambito dei principi costituzionali che sanciscono il

primato della persona e dei propri diritti e impegnano la Repubblica a renderli effettivi attraverso le istituzioni e gli Enti preposti, ritiene il soddisfacimento dei diritti sociali uno degli impegni fondamentali verso la Comunità che amministra.

Il Comune, con il presente regolamento, riafferma la centralità della persona, tenendo conto della complessità dei bisogni dei singoli e delle famiglie. Pertanto, si impegna a dare risposte integrate e multi-disciplinari.

Il Comune, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, garantisce l'accesso dei cittadini agli interventi e ai servizi sociali, gratuiti o con compartecipazione al loro costo, nel rispetto dei principi di universalità, non discriminazione e peculiarità dei bisogni.

Promuove pertanto il diritto all'informazione, all'orientamento e all'accompagnamento dei cittadini nel pieno rispetto del principio di cittadinanza sociale, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli alla fruizione degli interventi e dei servizi e di garantirne la piena accessibilità.

Il Comune si impegna affinché il presente regolamento, i disciplinari e i protocolli da esso previsti, siano strumenti uniformi di lavoro per tutta la Zona sociosanitaria del Valdarno Aretino.

Il Comune si impegna a informare la propria azione ai criteri di trasparenza, efficacia ed efficienza, predisponendo strumenti per la valutazione e il controllo degli interventi.

Il Comune riconosce il valore della programmazione delle proprie attività da realizzare attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali, i rappresentanti del terzo settore e tutti i soggetti che esprimono interessi e rappresentano i cittadini e la Comunità.

Intende inoltre valorizzare le attività del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri soggetti del privato sociale, favorendone lo sviluppo e la partecipazione. Con essi, oltre alla verifica delle azioni svolte, devono essere attivati tavoli di confronto per analizzare le problematiche esistenti nel territorio valdarnese che hanno difficoltà a emergere e a essere riconosciute dalle istituzioni.

TITOLO I LE NORME GENERALI

Art.1 - Oggetto

Il presente Regolamento, approvato con identica formulazione dai dieci Comuni della Zona sociosanitaria del Valdarno, disciplina le attività che il Comune esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e di lotta all'esclusione sociale attribuitigli dalla vigente

legislazione nazionale e regionale, al fine di prevenire, ridurre e concorrere all'eliminazione delle situazioni che determinano alle persone e alle famiglie uno stato di bisogno o di emarginazione. In particolare, il Comune, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, attiva un sistema integrato di interventi e servizi a sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte a rischio di marginalità e/o impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento per cause fisiche, psichiche e sociali. Gli interventi e i servizi devono tendere a rimuovere le cause che hanno provocato la situazione di bisogno, nel rispetto della dignità della persona e della riservatezza delle informazioni che la riguardano.

Per le aree sociosanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e alle successive disposizioni regionali, la materia è disciplinata attraverso la stipula di protocolli con l'Azienda USL di Arezzo finalizzati a:

- la definizione dei progetti individualizzati;
- le modalità di presa in carico e l'attribuzione delle responsabilità sul caso (*case manager*);
- la definizione delle competenze economiche e organizzative.

Art. 2 – Il Servizio Sociale

Il Servizio Sociale è la porta di accesso al sistema integrato di interventi e servizi. Ha compiti di informazione, prevenzione, valutazione dei bisogni, elaborazione dei progetti assistenziali individualizzati, nonché della loro attuazione e valutazione.

Opera secondo i principi del codice deontologico e si fonda sul valore della dignità e dell'unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e sull'affermazione delle qualità delle persone. Considera e accoglie ogni persona portatrice di un bisogno, collocandola entro il suo contesto di vita e di relazione e attivando il processo di aiuto a partire dalla valorizzazione delle risorse individuali e familiari.

Art. 3 - Le modalità di realizzazione

Al fine di perseguire le finalità di cui al presente regolamento, il Comune mette in atto le seguenti strategie di azione:

- a) integrazione e coordinamento del Servizio Sociale con gli altri servizi comunali e con quelli socioassistenziali e sanitari, sia pubblici che privati, presenti sul territorio. Tale collaborazione è estesa anche agli organismi competenti nel settore scolastico, previdenziale, giudiziario e penitenziario, del lavoro e della formazione;
- b) personalizzazione dell'offerta degli interventi e dei servizi, attraverso la predisposizione da parte del Servizio Sociale, anche in forma sperimentale, di strumenti operativi finalizzati a renderli più flessibili e rispondenti alle diverse situazioni di disagio sociale presenti sul territorio;
- c) promozione e sostegno all'iniziativa di altri enti e di soggetti privati, anche in forma associativa, disponibili a erogare interventi e servizi nel rispetto delle finalità di cui al presente Regolamento, integrandoli con quelli forniti dal Comune anche mediante la

- sottoscrizione di appositi atti di concertazione;
- d) verifica della corrispondenza tra la qualità effettiva degli interventi e dei servizi forniti, la qualità progettata degli stessi, così come definita nelle specifiche regolamentate ai fini della loro erogazione e la qualità percepita dalle persone beneficiarie, così come rilevata attraverso la predisposizione di indagini di *customer satisfaction*;
 - e) registrazione degli interventi e dei servizi erogati su un sistema informatico comune a livello zonale, allo scopo di disporre delle informazioni necessarie per la valutazione della loro efficacia ed efficienza e la costruzione di un anagrafe dei beneficiari.
 - f)

Art. 4 - Gli interventi e i servizi

Gli interventi e i servizi di cui al presente Regolamento sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- 1) gli interventi di sostegno economico;
- 2) gli interventi a favore dei minori;
- 3) i servizi di sostegno alla domiciliarità;
- 4) la frequenza e l'ospitalità in strutture semi-residenziali o residenziali.

Può essere inoltre prevista l'erogazione, anche in forma sperimentale, di interventi e servizi ulteriori rispetto a quelli attualmente compresi nelle suddette tipologie, in relazione a fenomeni di cambiamento sociale, all'evoluzione dei bisogni delle persone e a innovazioni normative.

Per ciascuna tipologia di intervento, le modalità operative di erogazione sono definite in specifici disciplinari di servizio.

Art. 5 - I destinatari

Gli interventi e i servizi di cui al presente Regolamento sono destinati alle persone residenti nel territorio comunale. Sono inoltre estesi alle seguenti persone comunque presenti sul territorio comunale:

- a) donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;
- b) stranieri con permesso umanitario;
- c) richiedenti asilo o rifugiati;
- d) minori di qualsiasi nazionalità;
- e) persone domiciliate o di passaggio sul territorio comunale limitatamente agli interventi di prima assistenza.

Per gli interventi e i servizi di cui alle lettere d) ed e) che rivestono carattere di urgenza viene esercitata rivalsa sul Comune di residenza delle persone beneficiarie. Diversamente, per gli interventi di cui alle medesime lettere d) ed e) che non rivestono carattere di urgenza, è cura del Servizio Sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza della persona destinataria al fine di concordare un piano di intervento. Le spese sostenute per la realizzazione del piano sono attribuite al Comune di residenza della persona beneficiaria.

Art. 6 - I criteri di accesso e di priorità

Il criterio di accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi di cui al presente Regolamento è il bisogno. Pur nel rispetto del principio di universalità dell'accesso, è comunque garantita la priorità di accesso ai cittadini in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria per i quali si rendano necessari interventi assistenziali.

Art. 7 - La determinazione dello stato di bisogno

Concorrono a determinare lo stato di bisogno:

- a) il carico familiare;
- b) la situazione sociale, con riferimento ai fattori che possono generare o accentuare la fragilità, il disagio e l'emarginazione della persona e del nucleo familiare, quali la solitudine, la vedovanza, l'abbandono, il maltrattamento, la disoccupazione, le dipendenze, la carcerazione, ecc.;
- c) le condizioni di deprivazione sociale, culturale, educativa della persona, del nucleo familiare e dell'ambiente di riferimento;
- d) le cause di riduzione permanente o temporanea della condizione di autosufficienza della persona;
- e) la situazione sanitaria dei componenti il nucleo familiare (malattie gravi, patologie croniche, ecc.);
- f) la situazione economica della persona, del nucleo familiare e della rete parentale, comprensiva di tutte le risorse a qualunque titolo percepite e del possesso di patrimoni mobiliari e immobiliari;
- g) le spese occorrenti per far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie della persona e del nucleo familiare, incluse quelle derivanti dalla situazione sanitaria di cui alla lettera e), messe a confronto con la situazione economica di cui alla lettera f).
- h)

Art. 8 – Il progetto assistenziale individualizzato

Qualora dalla valutazione dello stato di bisogno emerga la necessità d'intervento, il Servizio Sociale **Professionale** predisponde un progetto assistenziale individualizzato, strumento attraverso il quale la persona interessata o chi ne esercita la tutela giuridica e l'operatore sociale/sanitario concordano, in collaborazione, ove possibile, con il suo nucleo familiare, gli obiettivi, gli interventi e le strategie operative.

Il progetto assistenziale individualizzato deve prevedere:

- l'attivazione di misure di accompagnamento e di integrazione sociale, anche attraverso la promozione dello sviluppo di comunità;
- la partecipazione dei familiari e l'integrazione con i servizi pubblici, privati e del terzo settore, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e impedire settorializzazioni o sovrapposizioni di competenze;
- la garanzia di fruizione di servizi diversificati attraverso la pluralità dell'offerta;
- l'individuazione del responsabile del caso e la definizione degli obiettivi, dei tempi, delle risorse e delle modalità di attuazione e di verifica dei risultati attesi.

Art. 9 - La valutazione della situazione economica

Ai fini della quantificazione della misura degli interventi di sostegno economico o della determinazione delle quote di compartecipazione dei beneficiari al costo dei servizi, laddove prevista, si procede, quale criterio prioritario, alla valutazione della situazione economica della persona richiedente.

Essa è accertata mediante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) calcolato, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, con modalità differenziate in relazione all'intervento o al servizio erogato, in particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare di riferimento.

Le modalità di determinazione dell'ISEE sono definite in uno specifico disciplinare applicativo.

Nei disciplinari di servizio di cui all'articolo 4 sono invece definiti:

- a) la misura minima e massima degli interventi di sostegno economico o delle quote di compartecipazione dei beneficiari al costo dei servizi e i corrispondenti valori ISEE;
- b) all'interno di tali intervalli di valori, le modalità di correlazione tra il valore ISEE della persona richiedente e la misura dell'intervento economico ad essa concedibile o della quota di compartecipazione ad essa richiesta, definite sulla base del principio della personalizzazione.

Tali valori sono aggiornati periodicamente con appositi atti della Giunta Comunale.

Eventuali deroghe ai valori limite di cui alla lettera a) possono essere ammesse nei seguenti casi:

- provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

- patologie invalidanti non ancora certificate;
- situazioni di grave rischio sociale per la persona richiedente e per il suo nucleo familiare che possono compromettere l'efficacia del progetto assistenziale (tale deroga può essere concessa in via temporanea e solo se adeguatamente motivata dal Servizio Sociale Professionale).

Possono essere inoltre concessi abbattimenti sulle quote di compartecipazione richieste qualora, nell'ambito dello stesso nucleo familiare, siano fruiti più servizi.

Ai fini della valutazione della situazione economica, la persona richiedente è tenuta presentare l'attestazione ISEE prevista dalla normativa nazionale, integrata da un'apposita dichiarazione sostitutiva, qualora intenda far rilevare una variazione della stessa derivante da eventi non ancora registrati nell'attestazione ISEE, ma comunque documentabili e accertabili, quali, ad esempio, la perdita o la modifica del rapporto di lavoro.

TITOLO II GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 10 - Le tipologie di intervento di sostegno economico

Gli interventi di sostegno economico si articolano in:

- assistenza economica di sussistenza;
- assistenza economica straordinaria;
- assistenza economica integrativa.

Art. 11 – L'assistenza economica di sussistenza

11.1 I contributi per il superamento dello stato di indigenza

Si tratta di interventi economici rivolti alla singola persona o al nucleo familiare che non dispone delle risorse economiche per il soddisfacimento dei più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano, limitatamente al periodo necessario al loro reperimento.

Gli interventi vengono attivati, previa valutazione della situazione economica della persona richiedente effettuata secondo i criteri indicati nel disciplinare di cui all'articolo 9, e, ove possibile, in collaborazione con il suo nucleo familiare, qualora essa risulti inferiore a un valore soglia stabilito nello specifico disciplinare di servizio. Hanno una durata massima annuale, con possibilità di rinnovo, su istanza dell'interessato, previo accertamento da parte del Servizio Sociale Professionale del permanere della situazione di bisogno economico che ha dato luogo alla loro attivazione e della dimostrata collaborazione/adesione della persona o del nucleo familiare beneficiario al progetto assistenziale.

11.2 I buoni alimentari

Il superamento dello stato di indigenza è altresì conseguibile attraverso la concessione di buoni pasto giornalieri e/o di buoni viveri giornalieri, settimanali o mensili, utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità.

I buoni pasto e i buoni viveri sono concessi, di preferenza come alternativi agli interventi economici quando viene valutato che le persone destinatarie dell'intervento non sono in grado di gestire correttamente le proprie risorse monetarie.

11.3 I contributi per le spese di locazione

I contributi per il pagamento delle spese di locazione sono destinati a persone o a nuclei familiari che, con riferimento alla loro situazione socioeconomica, rientrano nei parametri previsti per la concessione dei contributi per il superamento dello stato di indigenza di cui all'articolo 11.

Nel caso di richieste provenienti da persone o nuclei familiari che non rientrano in tali parametri, il contributo può essere ugualmente concesso se sussistono le seguenti condizioni:

- a) provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e mancanza di altro ambiente presso cui essere ospitati;
- b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale;
- c) vittime di maltrattamenti o di violenza all'interno del nucleo familiare di appartenenza;
- d) dimoranti abituali in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, quando vi siano pericoli per la salute.

Art. 12 - L'assistenza economica straordinaria

Si tratta di interventi economici "una tantum" rivolti a persone o a nuclei familiari che si trovano a fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di difficoltà economica derivante dal dover sostenere spese che possono mettere in crisi la capacità di garantire le necessità minime vitali.

Possono rientrare nelle tipologie di spesa copribili attraverso questi interventi:

- le spese relative a riscaldamento, acqua e illuminazione dell'abitazione dove vive la persona o il nucleo familiare richiedente, al fine di evitare la disattivazione di tali servizi;
- le spese per il miglioramento della condizione dell'alloggio dove vive la persona o il nucleo familiare richiedente, inerenti interventi di risanamento o di abbattimento di barriere architettoniche o manutenzioni indispensabili e indifferibili;
- le spese inerenti situazioni di morosità di affitto;
- le spese per la sistemazione alberghiera, per situazioni eccezionali e transitorie, non altrimenti risolvibili;
- le spese per l'acquisto di libri scolastici;
- le spese funerarie per le persone indigenti, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- le spese eccezionali e imprevedute per l'inserimento scolastico o professionale;
- altre spese per eventi non prevedibili.

La misura dell'intervento economico è determinata, con le modalità previste nello specifico disciplinare di servizio, sulla base della situazione economica valutata secondo i criteri indicati nel disciplinare ISEE di cui all'articolo 9.

Per le persone indigenti di passaggio sul territorio comunale, l'intervento economico può essere direttamente finalizzato al raggiungimento del luogo di residenza ed è commisurato al costo del biglietto ferroviario di seconda classe e, in base alla durata del viaggio, al costo di uno o due buoni pasto

Art. 13

Le agevolazioni sulle contribuzioni dei servizi scolastici ed educativi.

Le famiglie in stato di bisogno socioeconomico, anche temporaneo, possono richiedere agevolazioni sul pagamento delle tariffe dei servizi per l'infanzia, di ristorazione e di trasporto scolastico e di altri servizi comunali a carattere socioeducativo.

La richiesta di agevolazione deve essere corredata dalla dimostrazione delle cause che non consentono di fare fronte a tale onere e deve essere circoscritta nel tempo.

TITOLO III GLI INTERVENTI A FAVORE DI MINORI

Art. 14 - Gli interventi a sostegno del nucleo familiare

Il Servizio Sociale Professionale attua tutti gli interventi necessari al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento dei propri ruoli fondamentali, favorendo lo sviluppo delle sue capacità per assumere efficacemente la pienezza delle proprie funzioni educative e sociali.

Promuove inoltre attività di consulenza e sostegno per il superamento di ogni causa di fragilità della famiglia, prevenendo effetti negativi sulla condizione dei minori.

Sostiene i minori privi dell'assistenza dei genitori, vittime della violenza familiare o sottoposti a maltrattamenti, abusi, abbandoni, attraverso l'integrazione con i servizi che operano sul territorio. Tutela e sostiene in modo globale il nucleo familiare attraverso la realizzazione di progetti volti a rimuovere le cause di disagio sociale e a promuovere l'autonomia del nucleo familiare.

Vengono costituiti progetti per la realizzazione di interventi mirati a fornire opportunità di ascolto e consulenza alle famiglie in difficoltà per la prevenzione del disagio minorile.

Art. 15 - Gli interventi a tutela dei minori

In esecuzione di disposizioni impartite dal Tribunale per i Minorenni e/o dal Giudice Tutelare, il Servizio Sociale Professionale può adottare provvedimenti a tutela dei minori consistenti in:

- prevenzione di situazioni di disagio;
- monitoraggio delle situazioni a rischio;
- indirizzo, sostegno e controllo;
- assunzione di tutela giuridica;
- collocamento in struttura/famiglia.

Art. 16 - L'adozione e l'affidamento familiare

In attuazione della vigente normativa in materia e in esecuzione di disposizioni impartite dal Tribunale per i Minorenni, in materia di tutela dei minori, il Servizio Sociale Professionale può adottare provvedimenti di affidamento etero-familiare a tempo pieno o parziale (ad esempio notturno, nei *week-end* o per periodi di vacanza), per minori che versino in particolari situazioni di abbandono o quando la famiglia naturale sia impossibilitata o inadempiente rispetto ai doveri di assistenza materiale e morale nei confronti dei propri figli.

Il minore può altresì essere affidato al Servizio Sociale con permanenza nella famiglia di origine, collocamento in altra famiglia o nelle Comunità familiari di cui all'articolo 29, da individuarsi di preferenza in ambito regionale. L'affidamento del minore deve realizzarsi, di norma, con il

consenso della famiglia di origine che sottoscrive apposito atto di assenso nel quale sono esplicitati i termini dell'intervento, gli impegni delle famiglie e la funzione svolta dal Servizio Sociale.

Per coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dal minore, l'Amministrazione Comunale provvede a stipulare apposita polizza assicurativa.

Sia per l'affidamento familiare a tempo pieno che per quello a tempo parziale è prevista l'erogazione di un assegno mensile secondo criteri e modalità indicati dalle normative regionali vigenti.

Nei casi di adozione, il Responsabile del Servizio Sociale, su provvedimento del Giudice Tutelare, esercita la tutela del minore durante l'anno di affidamento pre-adoptivo.

Art. 17 - Gli interventi educativi e i servizi socioassistenziali per i minori

Tali interventi sono diretti ad aiutare i minori in difficoltà, a rischio o con disabilità che frequentano la scuola e/o attività socializzanti. Possono essere organizzati presso il domicilio, la scuola (nei termini previsti da eventuali accordi con le autorità scolastiche) o i centri di socializzazione. Si svolgono sulla base di un preciso piano educativo individualizzato predisposto dal Servizio Sociale Professionale, sulla base delle richieste della famiglia o dietro segnalazione degli operatori dell'Azienda U.S.L. e sono considerati, di regola, interventi temporanei mirati a superare particolari e precise difficoltà.

Nella predisposizione del progetto di intervento viene considerato l'impegno complessivo della famiglia del minore o, in caso di minore a rischio in quanto inserito in una famiglia multi-problematica, l'impegno positivo di altri parenti o familiari/conoscenti che si rendano disponibili a seguire il minore. Per i minori che, a causa di carenze familiari o personali, presentano problemi educativi, di custodia, cura, tutela e accudimento parziale o totale o sono sottoposti a provvedimenti giudiziari, il Servizio Sociale Professionale, su intervento della magistratura, su domanda dei congiunti o su segnalazione scritta presentata da chiunque abbia interesse alla tutela del minore, predisponde, singolarmente o insieme ad altre figure professionali, progetti di intervento mirati:

- alla prevenzione dal rischio e dall'abuso;
- al mantenimento del minore nel proprio ambiente familiare, nel caso in cui sia possibile rimuovere le condizioni di rischio;
- alla salvaguardia delle condizioni necessarie per un normale sviluppo psico-fisico (mantenimento, istruzione, educazione, ecc.).

Possono inoltre essere organizzati interventi socioeducativi con particolare riferimento a situazioni di minori che manifestano un grave disagio. Detti interventi possono essere erogati a domicilio, in centri socioeducativi e/o sportivi e anche come supporto integrativo per l'inserimento e la frequenza scolastica, secondo quanto previsto dal assistenziale progetto individualizzato e dalle finalità del piano educativo individualizzato, e, comunque, in forme non sostitutive delle competenze del personale scolastico.

Il servizio di assistenza scolastica si rivolge inoltre a minori con disabilità certificata ai sensi della vigente normativa, con priorità per coloro in condizione di gravità, allo scopo di favorirne l'integrazione scolastica, privilegiando le potenzialità di autonomia e di comunicazione interpersonale.

I servizi di assistenza domiciliare e scolastica sono erogati a titolo gratuito.

TITOLO IV I SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'
--

Art. 18 - L'assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare è organizzato:

- in forma diretta, utilizzando operatori qualificati inviati al domicilio della persona assistita dal Servizio Sociale;
- in forma indiretta, attraverso la concessione alla persona assistita di contributi economici in denaro o sotto forma di titoli di acquisto (voucher) spendibili presso soggetti appositamente individuati ai sensi della normativa vigente.

Il servizio di assistenza domiciliare viene attivato nell'ambito di un progetto assistenziale individualizzato, redatto in collaborazione con gli operatori domiciliari, in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere, le modalità di attuazione e di verifica e valutazione dell'intervento e individuate le figure professionali da coinvolgere o con le quali coordinarsi.

Art. 19 - L'assistenza domiciliare diretta

Per assistenza domiciliare diretta s'intende un insieme di prestazioni rivolte alla singola persona o al suo nucleo familiare e finalizzate a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, emarginazione e disagio, mediante un complesso di interventi, coordinati e integrati sul territorio, anche con i servizi sanitari di base.

Il servizio di assistenza domiciliare diretta tende a perseguire i seguenti obiettivi:

- favorire il mantenimento presso il proprio domicilio della persona anziana o della persona con disabilità in età lavorativa, prevenendo l'insorgere della condizione di non autosufficienza e/o il ricorso a ricoveri impropri in strutture residenziali, causati da insufficiente autonomia nella gestione delle attività quotidiane;
- sostenere la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali della persona anziana sola o in coppia, in condizione di parziale o totale non autosufficienza, priva o meno di una rete parentale;
- sostenere la persona anziana non autosufficiente che vive in un nucleo familiare che, per particolari condizioni di disagio fisico, psichico e materiale dei suoi componenti, non è in grado di prestare la necessaria assistenza;
- favorire l'autonomia della persona che presenta limitazioni fisiche e/o psichiche nella gestione delle necessità quotidiane e il suo inserimento sociale, con particolare riferimento alle persone con disabilità in condizione di gravità riconosciute ai sensi della legge n. 104/92 e successive integrazioni e/o modificazioni;
- sostenere i genitori nei loro compiti educativi e di cura nei nuclei familiari con minori in situazione di disagio sociale;
- sostenere gli adolescenti e i giovani in attività di prevenzione del disagio.

Al servizio di assistenza domiciliare sono pertanto demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia della persona;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- e) prestazioni di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- g) servizio di trasporto;
- h) interventi educativi a sostegno delle funzioni genitoriali;
- i) sostegno alla frequenza di centri socioeducativi e/o sportivi;
- j) osservazione delle condizioni di salute e dello stato delle relazioni.

La compartecipazione al costo del servizio da parte della persona assistita è determinata, con le modalità previste nello specifico disciplinare di servizio, sulla base della situazione economica valutata secondo i criteri indicati nel disciplinare ISEE di cui all'articolo 9.

Art. 20 - L'assistenza domiciliare indiretta

L'assistenza domiciliare indiretta prevede la concessione di un contributo economico specifico, erogato in favore della persona o del nucleo familiare che si organizza privatamente per usufruire di un servizio di sostegno domiciliare, ricorrendo a operatori privati qualificati (preferibilmente per aver frequentato con profitto specifici corsi di formazione professionale riconosciuti) o prestando direttamente il lavoro di cura.

Gli interventi di assistenza domiciliare indiretta sono rivolti a:

- a) minori che presentano problemi educativi, di custodia, cura, tutela e accudimento, assistenza morale e materiale per carenza familiare o deficit psico-fisici o che sono sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
- b) persone anziane, con disabilità (riconosciute ai sensi della vigente normativa) o adulte inabili. Si tratta di interventi diretti a mantenere la persona nel proprio ambiente di vita, salvaguardando i rapporti familiari e le relazioni sociali allo scopo di limitare il ricorso all'istituzionalizzazione e sviluppando programmi di sostegno alle cure e all'assistenza familiare, nonché alla socializzazione e alla fruizione di opportunità culturali e di tempo libero. Il servizio di aiuto alla persona previsto in favore delle persone con disabilità in condizione di gravità (riconosciute ai sensi della vigente normativa) è diretto ad aiutare la famiglia a far fronte alle molteplici necessità che esse presentano, sulla base delle indicazioni contenute nel progetto assistenziale individualizzato.

In caso di assunzione di assistenti familiari, devono essere invece prodotti il contratto di lavoro e le ricevute dei versamenti degli oneri contributivi (assicurativi e previdenziali).

Qualora l'assistenza sia prestata da un familiare, questi è tenuto al rispetto delle attività previste nel piano assistenziale individualizzato oltre ad eventuali oneri contributivi.

La misura del contributo economico è determinata con le modalità previste nello specifico disciplinare di servizio, sulla base della situazione economica valutata secondo i criteri indicati nel disciplinare ISEE di cui all'articolo 9.

Le spese sostenute con il contributo economico per l'acquisto delle prestazioni assistenziali domiciliari devono essere documentate. Qualora l'assistenza sia invece direttamente prestata da un familiare, questi è tenuto al rispetto delle attività previste nel piano assistenziale individualizzato.

Art. 21 - La fornitura di pasti

Nell'ambito dei progetti di assistenza domiciliare predisposti a favore di persone adulte o anziane può essere prevista la fornitura di pasti presso strutture appositamente individuate (mense o altri servizi di ristorazione collettiva), destinati a coloro che, soli o in coppia, sono impossibilitati a provvedere autonomamente alla loro preparazione. Il servizio è assicurato anche in caso di figli o genitori, conviventi o non con la persona assistita, che per giustificati motivi siano anch'essi impossibilitati a provvedere alla sua preparazione.

Qualora la persona interessata non sia in grado di prelevare personalmente il pasto presso la struttura che lo fornisce, lo stesso viene recapitato, a cura del Comune, al suo domicilio.

La compartecipazione al costo del servizio da parte della persona beneficiaria è determinata, con le modalità previste nello specifico disciplinare di servizio, sulla base della situazione economica valutata secondo i criteri indicati nel disciplinare ISEE di cui all'articolo 9.

Art. 22 - Il trasporto sociale

Per trasporto sociale s'intende il servizio di accompagnamento, ricorrente e non, assicurato dal Comune tramite mezzi di trasporto adeguati, anche nell'ambito dell'assistenza domiciliare, per consentire alle persone interessate:

- la possibilità di fruire di interventi sociosanitari non domiciliari;
- la frequenza degli asili nido dei minori le cui famiglie versino in comprovato stato di necessità;
- la frequenza di attività socializzanti e di recupero presso centri, scuole, luoghi di lavoro, palestre, ecc..

Il servizio può altresì essere concesso, per necessità sociosanitarie urgenti e straordinarie che non rivestano carattere di periodicità, a persone anziane, adulte e minori, che si trovano in condizioni economiche disagiate e che non sono in grado di organizzarsi in modo autonomo, né con l'aiuto di familiari.

La compartecipazione al costo del servizio da parte della persona assistita è determinata, con le modalità previste nello specifico disciplinare di servizio, sulla base della situazione economica valutata secondo i criteri indicati nel disciplinare ISEE di cui all'articolo 9.

Il servizio può essere erogato anche attraverso la concessione di contributi economici a

copertura, totale o parziale, delle spese sostenute della persona beneficiaria. La misura del contributo economico è determinata, con le modalità previste nello specifico disciplinare di servizio, sulla base della situazione economica valutata secondo i criteri indicati nel disciplinare ISEE di cui all'articolo 9.

Art. 23 - Il telesoccorso e/o teleassistenza

I servizi di Telesoccorso e/o di Teleassistenza consistono nella fornitura di una copertura assistenziale 24 ore su 24, assicurata mediante l'installazione presso il domicilio di persone anziane o inabili a grave rischio sociosanitario di un'apposita apparecchiatura in grado di attivare servizi di emergenza in caso di bisogno e di effettuare un monitoraggio quotidiano delle loro condizioni di salute della persona assistita.

Tali servizi sono promossi e attuati nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana e la loro concessione deve essere autorizzata dal Servizio Sociale Professionale, sulla base della valutazione delle condizioni di bisogno della persona destinataria.

La compartecipazione al costo del servizio da parte della persona assistita è determinata, con le modalità previste nello specifico disciplinare di servizio, sulla base della situazione economica valutata secondo i criteri indicati nel disciplinare ISEE di cui all'articolo 9.

Art. 24 - Le attività estive e di aggregazione a favore di persone anziane o adulte con disabilità

I Comuni, nell'ambito delle iniziative di sostegno e di aggregazione sociale a favore delle persone anziane o adulte con disabilità, programmano annualmente, a livello zonale, soggiorni estivi e altri eventi aggregativi di socializzazione.

Le varie iniziative sono regolamentate in appositi avvisi pubblici, garantendo a tutti le persone interessate l'omogeneità dei criteri di accesso.

La compartecipazione al costo del servizio da parte della persona beneficiaria è determinata, con le modalità previste nello specifico disciplinare di servizio, sulla base della situazione economica valutata secondo i criteri indicati nel disciplinare ISEE di cui all'articolo 9.

Art. 25 - Gli inserimenti socioterapeutici in ambito lavorativo

Il Servizio Sociale Professionale, previa redazione del progetto assistenziale individualizzato da parte dell'apposito gruppo multi-professionale, può attivare inserimenti in ambiente lavorativo a favore di persone con disabilità o a rischio di emarginazione, al fine di sostenerne il percorso di integrazione sociale.

L'inserimento avviene tramite apposita convenzione che l'Ente Gestore attiva con enti pubblici, aziende private o cooperative sociali. Se non coperti da altro soggetto, all'Ente Gestore fanno carico gli oneri per la copertura di rischi dal lavoro e le altre forme assicurative per la responsabilità civile della persona inserita.

La determinazione delle forme d'incentivazione da corrispondere alla persona inserita (il

cosiddetto “gettone di presenza”) è definita nello specifico disciplinare di servizio.

TITOLO V LA FREQUENZA, L'OSPITALITA' E L'AFFIDAMENTO IN STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI E RESIDENZIALI

Art. 26 - L'ospitalità in strutture per persone anziane, con disabilità o adulte in difficoltà

Per le persone anziane, con disabilità o adulte in difficoltà, i gruppi multi-professionali previsti dalla vigente normativa regionale possono predisporre, in accordo con la famiglia, progetti che prevedono la frequenza di strutture semi-residenziali o l'inserimento in strutture residenziali, verificato preliminarmente che non sussistano soluzioni alternative da implementare attraverso l'attivazione di servizi di assistenza domiciliare (diretta o indiretta), la realizzazione di interventi per la rimozione delle barriere architettoniche nell'abitazione o il miglioramento delle condizioni di vivibilità dell'alloggio o quant'altro al fine di garantire o ripristinare le condizioni necessarie alla permanenza al proprio domicilio.

La richiesta di frequenza della struttura semi-residenziale o di inserimento in struttura residenziale deve essere presentata dalla persona interessata o da chi ne esercita la tutela giuridica. A tal scopo l'apposito gruppo multi-professionale deve fornire ogni informazione necessaria relativa alle caratteristiche delle strutture, alle modalità di accesso alle stesse, nonché ai criteri che definiscono la quota di retta di frequenza/ospitalità a carico della persona assistita e, conseguentemente, l'intervento economico integrativo comunale, così come fissati nel disciplinare ISEE di cui all'articolo 9 e nello specifico disciplinare di servizio.

Gli inserimenti devono essere disposti in strutture debitamente autorizzate al funzionamento od ottemperanti all'obbligo di comunicazione di avvio attività, ai sensi della vigente normativa.

Le strutture semi-residenziali si articolano in:

- strutture semi-residenziali per persone anziane (centri diurni): sono strutture che offrono ospitalità diurna attraverso l'apporto integrato di competenze e il concorso di risorse sanitarie e sociali per rispondere ai bisogni assistenziali delle persona anziana autosufficiente in situazione di disagio sociale e/o a rischio di isolamento e di perdita dell'autonomia o non autosufficiente e integrare l'azione della rete familiare. In presenza di patologie che comportano un grave deterioramento cognitivo e rilevanti disturbi del comportamento, è previsto l'inserimento in moduli specifici;
- strutture semi-residenziali per persone con disabilità (centri diurni di socializzazione): sono strutture che offrono ospitalità diurna alle persone, di età compresa tra 19 e 64 anni, con disabilità psico-fisica o plurima certificate ai sensi della vigente normativa che necessitano

di interventi integrati di carattere educativo-abilitativo per il mantenimento e lo sviluppo delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti. La dimensione collettiva degli interventi per le persone con disabilità medio-grave, nella prospettiva della riduzione del danno, della valorizzazione delle capacità residue e del possibile recupero funzionale e sociale, trova risposta prioritaria nell'attività di socializzazione. Le strutture sono aperte e collegate alle attività del territorio, compatibili e funzionali alle finalità delle stesse e organizzano al proprio interno appositi momenti informativi, di confronto e di consulenza sulle problematiche dell'handicap per i familiari e il privato sociale. Per raggiungere le strutture è possibile fruire del servizio di trasporto sociale di cui all'articolo 22.

Le strutture residenziali si articolano in:

- Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA): costituiscono la risposta residenziale, anche temporanea, ai problemi delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità in condizione di gravità, impossibilitate a rimanere presso il proprio domicilio, che necessitano di una risposta integrata sociosanitaria. In presenza di patologie che comportano un grave deterioramento cognitivo e rilevanti disturbi del comportamento, è previsto l'inserimento in moduli specifici;
- Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD): costituiscono la risposta residenziale ai problemi delle persone con disabilità, prevalentemente in condizione di gravità, non assistibili a domicilio, che necessitano di una risposta continuativa residenziale tesa a mantenere i livelli di autonomia raggiunti e a garantire un adeguato intervento sociosanitario in riabilitazione estensiva;
- Comunità alloggio protetta per persone con disabilità (CAP): costituiscono la risposta residenziale a carattere comunitario per le persone con disabilità, prevalentemente non in condizione di gravità, che necessitano di assistenza temporanea o continuativa volta a supportare le parziali capacità di autonomia e di autogestione, relazionali, sociali e di inserimento lavorativo;
- Residenze assistite (RA): si tratta di strutture che accolgono persone anziane e adulte che, pur in situazioni di modesta dipendenza sociosanitaria, non sono più in grado di permanere nel proprio ambiente familiare.
- Comunità di tipo familiare: rappresentano realtà di accoglienza per persone maggiori di età, per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata o contrastante con il percorso individuale. Trattasi di gruppi appartamento e di aggregazioni di comunità con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale per un massimo di otto persone.

Nell'ambito delle scelte effettuate in sede di programmazione zonale, può essere prevista, sempre nel rispetto della normativa vigente, la sperimentazione di ulteriori tipologie di strutture residenziali e semi-residenziali, da realizzarsi anche mediante forme di co-progettazione locale.

Art. 27 - Le procedure di inserimento nelle strutture

L'ammissione temporanea o definitiva di persone anziane non autosufficienti o con disabilità presso strutture residenziali e semi-residenziali è subordinata alla definizione del piano assistenziale individualizzato da parte degli appositi gruppi multi-professionali e dall'organo di valutazione preposto sulla base della lista unica zonale.

Al momento dell'ingresso l'utente o chi ne esercita la tutela giuridica, anche in collaborazione con un suo familiare o altra persona di riferimento, sottoscrive formalmente l'impegno al pagamento della retta della struttura.

Art. 28 - L'intervento economico integrativo comunale e la compartecipazione alla spesa

Il Comune, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, interviene economicamente a copertura della retta di frequenza/ospitalità della persona anziana, con disabilità o adulta in difficoltà, in strutture semi-residenziali o residenziali, una volta determinata la quota di compartecipazione da porre a carico della persona assistita. L'intervento economico integrativo comunale ha lo scopo di garantire a coloro che versano in condizioni di disagio economico il corretto e completo percorso assistenziale, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale, a parità di bisogno.

La quota di compartecipazione da parte della persona interessata viene determinata secondo le modalità stabilite nel disciplinare ISEE di cui all'articolo 9 e nello specifico disciplinare di servizio.

Art. 29 - Le strutture semi-residenziali e residenziali per i minori

Il minore, per il quale la permanenza all'interno del nucleo familiare sia pregiudizievole per il sano sviluppo della personalità e delle proprie capacità socio relazionali, può essere inserito in idonee strutture semi-residenziali o residenziali. Tali strutture integrano e/o sostituiscono l'ambiente familiare e/o di vita, offrendo al minore un contesto in cui elaborare un progetto per il futuro.

Gli inserimenti devono essere disposti in strutture debitamente autorizzate al funzionamento ai sensi della vigente normativa. Le strutture residenziali si articolano in:

- a) centri di pronta accoglienza con prevalente funzione assistenziale di tutela dei minori in situazione di abbandono o a rischio di integrità psico-fisica;
- b) case di accoglienza con caratteristiche di natura assistenziale ed educativa rivolta a donne in difficoltà, gestanti e /o genitori con figli minori, bisognosi di protezione, anche organizzate con le modalità di gruppo appartamento;
- c) comunità familiari o a dimensione familiare con funzioni socioeducative per minori impossibilitati a permanere, anche temporaneamente, nella famiglia di origine.

L'inserimento in una struttura residenziale o semi-residenziale avviene sulla base del progetto assistenziale individualizzato redatto da parte dell'apposito gruppo multi-professionale, al fine di

stabilire il percorso di recupero del minore, le modalità di sostegno sociale ed educativo, i tempi, le verifiche e le modalità dei rapporti con la famiglia, le risorse finanziarie necessarie da imputare, per competenza, al fondo sociale e al fondo sanitario. L'inserimento in struttura può avvenire:

☞ su disposizione dell'Autorità Giudiziaria;

☞ su proposta del Servizio Sociale;

☞ su richiesta della famiglia del minore, con parere favorevole del Servizio Sociale.

La compartecipazione al costo del servizio, determinata, con le modalità previste nello specifico disciplinare di servizio, sulla base della situazione economica valutata secondo i criteri indicati nel disciplinare ISEE di cui all'articolo 9, è richiesta solo nei casi di inserimento di cui alla lettera c).

TITOLO VI

L'ITER PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

Art. 30 - La domanda di accesso agli interventi e ai servizi

Per accedere agli interventi e ai servizi di cui al presente Regolamento la persona interessata o chi ne esercita la tutela giuridica deve presentare presso il Servizio Sociale domanda redatta su modulistica concordata a livello di zona, indirizzandola al Dirigente/Responsabile e corredandola della documentazione specificatamente indicata nei disciplinari di servizio.

Il Comune ha la facoltà di richiedere alla persona interessata o a chi ne esercita la tutela giuridica ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per l'istruttoria della domanda. Tale documentazione integrativa deve pervenire entro trenta giorni dal ricevimento della sua richiesta, trascorsi inutilmente i quali la domanda viene archiviata, fatti salvi i casi particolari di oggettiva difficoltà e problematicità di reperimento.

I tempi per l'istruttoria della pratica decorrono dal giorno della presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta. Al momento dell'apertura dell'istruttoria viene data comunicazione alla persona interessata o a chi ne esercita la tutela giuridica circa il responsabile del procedimento.

Art. 31 - La valutazione

Il Servizio Sociale, ricevuta la domanda completa di tutta la documentazione richiesta, cura la predisposizione del progetto assistenziale individualizzato e trasmette la proposta all'organo di valutazione e cioè:

- per i casi di bisogno semplice (di tipo esclusivamente sociale), al gruppo integrato di valutazione, costituito dagli Assistenti Sociali dei Comuni, dal Responsabile del Servizio Sociale o suo delegato e da un amministrativo con funzioni di segretario;
- per i casi di bisogno complesso (di tipo integrato sociosanitario), al gruppo di valutazione multi-professionale, costituito ai sensi della vigente normativa regionale.

Ricevuta la proposta d'intervento, l'organo di valutazione può:

- dare parere favorevole alla proposta;
- dare parere negativo alla proposta, motivandolo;
- modificare o integrare la proposta;
- richiedere ulteriori approfondimenti o accertamenti.

Il resoconto della seduta dell'organo di valutazione è riportato in un apposito verbale, conservato agli atti, trasmesso agli organi che devono dare avvio all'intervento e registrato nel *software* di gestione del Servizio Sociale.

Art. 32 - La decisione

In caso di parere favorevole alla proposta formulata dal Servizio Sociale **Professionale**, il responsabile dell'organo di valutazione verifica la copertura finanziaria e la disponibilità operativa degli interventi e dei servizi previsti dal progetto. La struttura assegnataria delle risorse dà corso alle decisioni.

Alla persona interessata ovvero a chi ne esercita la tutela giuridica viene comunicato per iscritto l'esito della valutazione e le seguenti ulteriori informazioni:

- a) in caso di accoglimento della domanda, la data di decorrenza, l'ammontare e la durata degli interventi e dei servizi previsti dal progetto, nonché gli obblighi che la persona beneficiaria deve rispettare in caso di compartecipazione al loro costo;
- b) in caso di non accoglimento della domanda, le motivazioni del diniego;
- c) in caso di prestazioni differibili, il periodo a partire dal quale esse possono essere erogate;
- d) in caso di prestazioni non immediatamente disponibili, l'inserimento in apposita lista di attesa regolamentata sulla base di criteri indicati nei relativi disciplinari di servizio.

Salvo diversa indicazione contenuta negli specifici disciplinari di servizio, il procedimento deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, prorogabili di ulteriori trenta giorni in caso di oggettive motivazioni.

Nei casi di urgenza, previa valutazione del Servizio Sociale Professionale, gli interventi e i servizi possono essere attivati anche prima del completamento dell'istruttoria.

Art. 33 – La richiesta di revisione

E' ammessa, da parte della persona interessata o di chi ne esercita la tutela giuridica, la presentazione di istanza di revisione del provvedimento emanato, rivolta all'organo che lo ha emesso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

Il responsabile dell'organo di valutazione deve pronunciarsi sull'istanza di revisione entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa.

Art. 34 – La decorrenza, la durata, la sospensione e la revoca

Gli interventi e i servizi hanno decorrenza e durata secondo quanto stabilito nel progetto predisposto dal Servizio Sociale Professionale e possono essere rideterminati in caso di modificazioni delle condizioni socioeconomiche, familiari, assistenziali e sanitarie, rilevate in base ad accertamenti di ufficio o alla comunicazione della persona interessata o di chi ne esercita la tutela giuridica.

Gli interventi e i servizi s'interrompono in caso di decesso, trasferimento di residenza presso un altro Comune o in base a quanto stabilito nel progetto, mentre possono essere revocati, modificati o sospesi per le seguenti motivazioni:

- 1) non adempimento degli impegni assunti con il progetto da parte della persona assistita;
- 2) modifica delle condizioni socioeconomiche della persona assistita (che deve essere comunicata tempestivamente).

Art. 35 – I controlli

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, il Comune effettua idonei controlli sulle autocertificazioni presentate dai cittadini beneficiari degli interventi e dei servizi, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti dell'Amministrazione Pubblica. Tali controlli sono effettuati, a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi circa la loro veridicità, successivamente all'erogazione dell'intervento o del servizio.

Le modalità di effettuazione dei controlli a campione sono disciplinate in un specifico disciplinare.

L'accertamento di dichiarazione falsa comporta l'immediata decadenza del beneficio, la restituzione delle somme indebitamente percepite, il rimborso delle spese sostenute dall'ente erogatore l'intervento o il servizio, nonché la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria.

Sono inoltre promosse intese con la Guardia di Finanza, affinché questa riservi una quota dei propri accertamenti di carattere sostanziale alle posizioni segnalate dal Comune tra i beneficiari degli interventi e dei servizi sociali.

Art. 36 – La rivalsa e il recupero dei crediti

Il Comune, nel rispetto della normativa vigente, adotta tutte le misure necessarie, comprese anche quelle giudiziarie, volte al recupero delle somme impiegate per qualsiasi prestazione, sia economica, integrativa che sostitutiva:

- per interventi contingenti ed urgenti di soggetti residenti in altri Comuni;
- per prestazioni indebitamente percepite, a seguito di controlli da parte degli organi competenti;
- per rivalsa sulla contribuzione a carico del soggetto beneficiario della prestazione; e, ove possibile, degli obbligati ai fini del presente regolamento, in caso di inadempimento;
- in caso di inserimenti definitivi in strutture residenziali di persona che sia proprietaria di beni mobili e/o immobili, il cui valore copra in tutto o in parte le spese per la retta di ricovero, al fine di garantire il rimborso delle somme anticipate.

In caso di residenzialità, la presenza di ingente patrimonio immobiliare intestato alla persona inserita in struttura, nonché la presenza di patrimonio immobiliare sempre intestato alla stessa o, comunque, nella sua disponibilità nei 5 anni precedenti al ricovero, diverso dalla casa di abitazione, può essere oggetto di esclusione dalla "compartecipazione pubblica".

Art. 37 – Il trattamento dei dati personali

I cittadini sono informati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla natura obbligatoria del loro conferimento, sul fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il trattamento richiesto.

Qualunque informazione relativa alla persona di cui i servizi sociali vengano a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata, nel rispetto della normativa vigente, soltanto per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'ente erogatore.

TITOLO VII LE DISPOSIZIONI FINALI
--

Art. 38 - Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia, conformemente alla rispettiva competenza, a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 39 - Entrata in vigore

Le norme del presente Regolamento si applicano a tutte le nuove richieste di intervento che verranno assunte in carico dal Servizio Sociale successivamente alla data della sua esecutività e di quella dei disciplinari applicativi previsti agli articoli 4, 9, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32 e 35.

Entro i successivi sei mesi ne verrà data piena applicazione anche relativamente alle richieste precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento e per i servizi ancora in essere.